

Vigilanza su minori - Maestri e precettori - Dovere di vigilanza - Locali scolastici - Campus estivo - Responsabilità - Imprevedibilità dell'evento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SULMONA

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa. ..., nel procedimento n. 18/2019 (...) ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa vertente tra

(...), (C.F. (...))

(...), (C.F. (...)),

nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore (...) (c.f. (...)) elettivamente domiciliati in ... Via (...) presso lo studio dell'avv. ... e rappresentati e difesi dall'avv. ... che li rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione

- ATTORI -

E

(...) S.P.A. (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ... Via (...) presso lo studio dell'avv. da cui è rappresentata e difesa unitamente all'avv. e dall'avv. ... come da procura in calce all'atto di citazione nonché l'avv. come da procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 28.12.2020;

-CONVENUTA-

E

(...) S.R.L. (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ..., Via (...) presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. ...di come da procura in calce alla memoria di costituzione;

-CONVENUTO-

E

(...) (C.F. (...))

(...) (C.F. (...))

in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore (...) (C.F. (...)), elettivamente domiciliati in ... Piazza (...) presso lo studio degli avvocati e che li rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-CONVENUTI-

E

(...) (C.F. (...))

(...) (C.F. (...)),

nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore (...), elettivamente domiciliati in Via (...) presso lo studio dell'avv. (...) che li rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-CONVENUTI-

E

(...) SPA (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in, Via (...) presso lo studio dell'avv., rappresentata e difesa dall'avv.... come da procura in calce alla comparsa di costituzione;

-TERZA CHIAMATA-

OGGETTO: responsabilità ex artt. 2043-2048 2051 c.c.

IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato (...) e (...), nella qualità di genitori di (...), nato il (...), hanno convenuto in giudizio la (...) s.p.a., la (...) s.r.l., i coniugi (...) e (...), nonché i coniugi (...) e (...) dinanzi il Tribunale di Sulmona per accertare la responsabilità degli stessi per gli illeciti subiti dal figlio (...) mentre si trovava presso lo "(...)" con il conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non, nella somma di Euro 25.800,00. A sostegno della citata azione gli attori hanno dedotto che:

- in data 16.7.2017, il loro figlio (...) prendeva parte allo "(...)" in (...) gestito dalla società (...) s.r.l.;
- all'interno della struttura il minore veniva alloggiato nella stanza n. 306 insieme ad altri tre: (...), (...) e (...);
- i compagni di stanza (...) e (...) si rendevano responsabili di gravi illeciti nei confronti del minore (...) concretizzatosi in percosse, calci, pugni, insulti e gettiti di acqua gelida;
- i suddetti gesti venivano anche video ripresi dai compagni e poi diffusi mediante Whats app al fine di denigrare e umiliare (...);
- per i gravi fatti patiti il minore mostrava segni di violenza ed ulteriori disturbi comportamentali che spingevano i genitori ad effettuare accertamenti dai quali si evinceva, come da relazione della dott.ssa (...), che (...) vive in una situazione di forte stress emotivo associato ad un disturbo del

comportamento da stress, con ansia, tensione, angoscia, insonnia, ritiro dal sociale con preciso ed esclusivo nesso eziologico ricollegabile al vissuto traumatico presso il campo estivo;

- per tale stato, il minore veniva sottoposto a trattamento terapeutico con la dott.ssa (...);
- i coniugi inviavano formale richiesta di risarcimento dei danni sia ai genitori dei minori responsabili che alla società (...) s.p.a. nonché alla (...) s.r.l..

Con comparsa del 3.4.2019 si costituiva in giudizio la società (...) s.p.a. la quale, oltre a contestare in fatto e in diritto la domanda avversa, ha eccepito: la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 IV comma c.p.c., il difetto di legittimazione passiva di (...) e l'assenza di responsabilità della stessa per l'evento denunciato.

Inoltre, la convenuta società (...) chiedeva che, nel caso di condanna, fosse manlevata dalla società (...) s.r.l. in forza dei rapporti contrattuali vigenti tra le due società nonché di chiamare in causa la (...) s.p.a. in quanto compagnia assicuratrice tenuta a manlevarla per ogni eventuale condanna al risarcimento dei danni.

Con comparsa del 3.4.2019 si costituiva in giudizio la società (...) s.r.l. la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione e contestava la domanda in fatto e in diritto evidenziando l'assenza di responsabilità della stessa per i fatti accaduti.

In data 4.4.2019, si costituivano (...) e (...), nella qualità di genitori di (...), i quali rilevavano l'infondatezza dell'avversa domanda e l'esclusiva responsabilità della società (...) s.p.a. nonché della (...) s.r.l. e, comunque, la nullità dell'atto di citazione.

In data 10.4.2019 si costituivano anche i coniugi (...)-(...), nella qualità di genitori di (...) i quali rilevavano l'infondatezza dell'avversa domanda chiedendone il rigetto.

All'udienza di prima comparizione del 24.4.2019 il Giudice precedentemente titolare del ruolo, differiva l'udienza autorizzando la citazione della U. s.p.a. per conto della (...) s.p.a..

In data 13.5.2019, si costituiva la (...) spa la quale, oltre ad evidenziare un inadempimento dell'assicurata, comunque contestava la fondatezza della domanda principale e ed eccepiva la nullità dell'atto di citazione e l'estraneità dell'assicurata (...) s.p.a. per l'accorso al minore.

All'udienza del 25.9.2019, il Giudice rigettando allo stato le istanze preliminari in ordine alla nullità dell'atto di citazione e del difetto di legittimazione passiva, rinviando al merito ogni altro approfondimento, concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..

Espletata l'istruttoria mediante interrogatorio formale, audizione testi, deposito documenti e espletamento di CTU medico-legale, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 22.4.2022 e trattenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta con ordinanza del 4.8.2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

IN DIRITTO

Preliminarmente, va osservato che quasi tutti i convenuti citati nel presente procedimento hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. in quanto generico.

Come già evidenziato dal precedente istruttore, l'eccezione risulta priva di fondamento.

Com'è noto, la nullità di citazione consegue all'incertezza intorno ad alcuno dei requisiti formali della citazione il cui scopo è di rendere possibile al convenuto di costituirsi tempestivamente

proponendo le proprie difese in causa. Per tale motivo la nullità consegue solo all'omissione od all'incertezza assoluta degli elementi di cui all'art. 163, nn. 1, 2, 3 e 7 (Cass. 272/1998).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il vizio di insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda, ossia di petitum e causa petendi, sussiste solo quando gli elementi identificatori del diritto fatto valere non siano ricavabili da esame complessivo dell'atto introduttivo, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni (Cass. 18783/2009; Cass. 5743/2008; Cass. 17180/2007; Cass. 4828/2006).

Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa la nullità dell'atto di citazione in quanto risulta chiaro sia l'oggetto della domanda che la causa petendi desumibile dall'esame complessivo dell'atto. Del resto, tutti i convenuti del presente giudizio si sono costituiti e hanno potuto, efficientemente, spiegare le loro difese nel merito.

Vi è da aggiungere, inoltre, che anche qualora fosse parzialmente incerto il requisito della causa petendi comunque non si determina nullità dell'atto di citazione stante il dovere del giudice di qualificare giuridicamente la fattispecie dedotta dall'attore (Cass. 28986/2008).

Venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità dei convenuti per i danni subiti dal loro figlio minore in seguito agli eventi presuntivamente accaduti nel periodo in cui lo stesso si trovava presso (...) di ...

In virtù del numero dei convenuti, della diversità dei criteri di responsabilità per la fattispecie e per la generale complessità della vicenda, appare opportuno analizzare la ricostruzione del fatto alla luce dell'istruttoria espletata nonché le singole posizioni dei convenuti separatamente.

1. Come detto, gli attori, a fondamento della loro domanda di risarcimento dei danni, deducono che, durante la partecipazione del loro figlio (...), nell'estate del 2017, al "(...)" gestito dalla società (...) s.r.l." in (...), avrebbe subito atti illeciti da altri partecipanti e, in particolare, dai minori (...) e (...) con i quali condivideva la stanza, concretizzatosi in atti di percosse e denigrazione.

Uno dei primi atti grazie ai quali può essere ricostruita la vicenda, è la relazione del dott. ..., psicologo in servizio presso il suddetto campo estivo, del 30.7.2017.

Nella suddetta relazione, il dott. (...) riporta gli eventi accaduti durante il turno 4 verificatesi tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio 2017 e afferma: "... poco prima delle ore 15.00 del giorno 27 luglio 2017, la segreteria del (...) riceve una telefonata dalla madre di due nostri ospiti ossia dalla signora (...) (cognome da coniugata), la quale ci informa di aver ricevuto, attraverso il telefono mobile di uno dei due figli di cui sopra, un video in cui erano presenti alcuni ragazzi. La signora (...) riferisce di conoscere uno dei ragazzi ripresi nel video e afferma che quest'ultimo è stato presumibilmente vittima di alcuni atti di bullismo".

Il dott. (...) riferisce che, una volta ricevuta tale telefonata, la segretaria e i tecnici che effettuano la sorveglianza al piano (a suo dire quotidiana) si recavano nella stanza dei ragazzi non ravvisando alcuna anomalia e che, comunque, nei giorni precedenti non era stata segnalato alcun comportamento negativo dei partecipanti.

A quel punto, lo stesso riferisce che veniva contattato anche dal signor (...) il quale avrebbe visionato il video, rappresentando tutta la sua rabbia e preoccupazione.

Secondo la relazione, poi, dell'accaduto veniva informato il direttore, il vicedirettore e lo stesso dott. (...) e veniva convocata una riunione in un'area riservata con i quattro ragazzi della stanza n. 306 ritratti nel video, nonché gli occupanti della stanza dei figli della signora ...

In seguito all'audizione dei minori, si apprendeva che nei giorni precedenti era stata creata una chat Whats app di gruppo che vedeva partecipare alcuni dei ragazzi presenti al campo e sulla quale erano stati condivisi dei video che vedevano coinvolti due degli occupanti della stanza n. 306 che ponevano in essere "atti prepotenti" nei confronti del minore (...), figlio del (...).

A questo punto, i responsabili del campo decidevano di visionare i video e attuavano una serie di misure volte a tutelare la vittima e comprendere cosa fosse accaduto (contatto con la famiglia della vittima, colloqui individuali con la vittima, incontri con le famiglie, momenti di confronto con i ragazzi).

Alla fine degli accertamenti, i due minori autori del gesto sono stati allontanati dal (...) mentre il figlio del (...) ha continuato la vacanza sino alla fine.

Tale relazione viene confermata in sede di audizione dal dott. (...) il quale, inoltre, dichiarava che (cfr. verbale del 16.9.2020):

- nella struttura di nell'estate del 2017 erano presenti 24 ore su 24 lo psicologo e due medici precisando che le due figure mediche si alternavano settimanalmente, ma comunque erano presenti almeno tre figure h24;
- i controlli al piano dove erano alloggiati i ragazzi durante il campo erano sistematici per ogni sera e in particolare, dopo la fase di divertimento post cena, alle ore 22.30 circa i minori venivano accompagnati nelle camere assicurandosi che tutto andasse bene;
- non ravvisò mai nulla di particolare nella stanza n. 306 dove vi era (...) ed altri ragazzi né ho sentito rumori provenire dalla loro stanza nella notte del 21.7.2017;
- la signora (...) era di solito presente durante tutta la notte nella struttura con il compito di addetta alla sorveglianza dei piani ed al controllo dei ragazzi durante la notte;
- di aver parlato con (...) per capire il suo livello di benessere psicofisico e valutare il suo livello di benessere al riguardo e di aver parlato anche con il padre del ragazzo e di aver concordato con la famiglia affinché (...) continuasse la vacanza;
- il signor (...) ci ringraziò per come era stata gestita la situazione rispetto a quanto era accaduto al figlio (...) nel momento in cui eravamo venuti a conoscenza dei fatti.

I fatti descritti trovano conferma anche nelle dichiarazioni del teste ..., collaboratore stagionale di (...) oltre che Direttore del (...) sentito all'udienza del 16.9.2020, il quale dichiarava:

- nella struttura di ... nell'estate del 2017 erano presenti 24 ore su 24 lo psicologo e due medici precisando che erano presenti, h 24, uno dei medici, un'infermiera e lo psicologo; - la presenza costante dei sorveglianti sia di giorno che di notte nel corridoio delle stanze;
- non è stato mai segnalato nulla di anomalo rispetto alla camera n. 306 e non ha sentito mai nessun rumore provenire dalla predetta stanza;
- sono stati convocati i ragazzi presenti nel video, compreso (...) al fine di comprendere cosa fosse successo e vennero contattate le famiglie;

- il ragazzo (...) non sembrava esprimere alcun disagio particolare;
- i ragazzi autori del gesto sono stati allontanati immediatamente dopo la visione dei video e i colloqui, mentre (...) ha terminato la vacanza;
- il signor (...) lo ringraziò per la tempestività del provvedimento di espulsione e dell'intervento rispetto a quanto accaduto al figlio (...);

Sempre in data 16.9.2020, veniva sentita (...), vigilante notturna negli anni 2017-2018 nel mese di luglio per il (...) di (...) alle dipendenze della (...) s.r.l..

La donna confermava che, nel periodo di accadimenti dei fatti di cui al presente giudizio, la stessa rivestiva il ruolo di vigilante notturno presso i piani dove erano ubicate le stanze dei ragazzi ospitati nel (...) e che non aveva mai sentito rumori particolari durante la notte del 21.7.2017 provenire dalla stanza n. 306 ove era ubicato (...). In particolare, la (...) riferisce che la stanza n. 306 ospitava quattro ragazzi particolarmente vivaci e che era capitato di ammonirli in diverse occasioni durante la notte dicendo loro di dormire o di spegnere la televisione, ma che nulla di particolare era accaduto la notte del 21.7.2017. Inoltre, riferiva che, insieme ad altro educatore, aveva accompagnato (...) nel paese di provenienza al termine del campus e che in quell'occasione incontrò il papà di (...) il quale ci tenne a dirle che ringraziava lo staff per la questione accaduta al figlio una volta che erano stati scoperti i video.

Sull'accaduto, veniva sentito, sempre all'udienza del 16.9.2020, anche (...) il quale aveva partecipato al (...) durante la permanenza anche di (...).

Il ragazzo dichiara che era a conoscenza della circostanza che (...) era stato vittima di episodi di vessazione e prepotenza da parte dei suoi compagni di stanza (...) e (...) e in particolare che era il primo a raccontarglielo sia negli spogliatoi che a tavola.

Ancora, il (...) riferisce di aver visto dei video, inviati su una chat di gruppo, in cui (...) derideva il (...) o gli diceva la frase "ti picchio" o ancora in cui il (...) ballava su esortazione dei due ragazzi o riceveva uno schiaffo dal (...).

Infine il ragazzo conferma che ci furono delle riunioni con i dirigenti del campus e i ragazzi coinvolti nella vicenda in cui si invitava anche alla cancellazione dei suddetti video.

La conferma dell'accaduto si ritrova anche nelle dichiarazioni del teste (...) presente all'interno della camera che verrà analizzata successivamente.

Ciò posto, è ora possibile analizzare i profili di responsabilità dei convenuti singolarmente.

2. Nel presente giudizio gli attori invocano una responsabilità ex art. 2043 c.c. in correlazione con quella prevista dall'art. 2048 c.c. per i danni accorsi al figlio minore mentre si trovava alloggiato presso un campo estivo in ,,,, nel periodo di luglio 2017.

Tra i convenuti chiamati a rispondere dell'evento, gli attori citano anche la società (...) s.p.a. specificando, in sede di memorie n. I ex art. 183 VI comma c.p.c., che la suddetta società deve rispondere solidalmente con gli altri convenuti poiché gli attori "si sono determinati ad acquistare il soggiorno presso lo (...) solo in ragione dell'affidamento posto nella suddetta società (...) ...ed attendo la ripartizione delle responsabilità tra le due società per colpa in vilando ad un rapporto interno tra le stesse..".

Gli attori dunque, per quanto riguarda la responsabilità della convenuta (...) s.p.a., invocano una sorte di responsabilità contrattuale legata comunque all'acquisto del pacchetto relativo al campo estivo del minore, nonché una responsabilità relativa all'omessa vigilanza del minore stesso presso la struttura.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in un caso che coinvolgeva comunque un soggetto terzo (nello specifico il Ministero dell'Istruzione) rispetto al personale della struttura scolastica-ricreativa ove alloggiava il minore, ha ritenuto che si può prospettare, a carico dello stesso (come pure, in caso di scuola privata, dell'ente che la gestisce), una duplice forma di responsabilità, sia pure indiretta (a mente dell'art. 2049 c.c., secondo cui "i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti"), esperibile contemporaneamente: a) una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto di vigilare; b) una responsabilità extracontrattuale per fatti imputabili ai propri dipendenti, se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri: essa, in particolare, può attenersi, da un lato, all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ex artt. 2047 e 2048 c.c., e, dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia, ex artt. 2043 e 2051 c.c." (Cass. civ. Sez. III Ord., 19/09/2017, n. 21593).

Alla luce di tali considerazioni, è opportuno verificare i rapporti intercorrenti tra le parti ossia tra gli attori, la (...) e la (...) s.p.a..

In ordine ai rapporti tra la (...) s.r.l. e la (...) s.p.a., risulta in atti una scrittura privata, con efficacia dal 1.3.2017 e sino al 30.9.2019, secondo cui "(...) mette a disposizione di (...), che acquista al fine di rivenderli al cliente finale (di seguito "(...))" o ad aziende e/o agenzie di viaggi/tour operator (di seguito "Pacchetto B2B") pacchetti turistici a tema calcio per la stagione estiva (mesi di giugno, luglio e agosto) con le seguenti caratteristiche (di seguito "(...))"?".

I suddetti pacchetti prevedevano, per ragazzi tra i 7 e i 17 anni, di durata settimanale o bisettimanale, diversi servizi: pensione completa, sistemazione in camere, sorveglianza continua, assistenza medica, assicurazione infortuni, kit di allenamento, servizio di allenamento con personale specializzato, etc.

In particolare, la vendita di tali pacchetti, era la modalità con la quale dare seguito al progetto della (...) per l'organizzazione di un programma denominato "(...)" che consisteva proprio nell'organizzazione di pacchetti vacanza estivi a carattere ludico-sportivo, a tema calcistico, personalizzati (...), riservati a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 7 e i 17 anni.

Sempre nella suddetta scrittura (...) si impegnava a vendere i pacchetti turistici a (...), impegnandosi a rispettare alti standard qualitativi che rispecchiano il nome e lo stile (...), a garantire tutti i servizi e le strutture descritte nei pacchetti sempre nel rispetto di alti standard qualitativi, a garantire che il personale addetto fosse fornito di attestati e idoneità come previsti dalla legge, ad informare in maniera dettagliata in ordine a tutti i servizi offerti, etc..

Infine, al punto 8.3 della scrittura privata, le parti concordavano che sarebbe stata (...) ad avere la responsabilità dell'erogazione dei servizi oggetto dei pacchetti turistici (compresa dunque la sorveglianza e vigilanza dei minori coinvolti) tenendo indenne (...) da qualsiasi responsabilità.

Orbene, è evidente che la società (...) s.p.a. non può incorrere in alcuna responsabilità per i fatti accaduti ai minori che partecipavano al campo estivo denominato "(...)" in ordine sia ad una

responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., in ordine all'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto di vigilare, sia per una responsabilità extracontrattuale per fatti imputabili ai soggetti dipendenti o al personale addetto all'interno del campo relativa all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ex artt. 2047 e 2048 c.c., o all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia, ex artt. 2043 e 2051 c.c. posto che non era la società (...) a dover garantire in ordine ai servizi resi all'interno del pacchetto turistico tra cui vi erano non solo il servizio di assistenza medica e vigilanza h 24, ma anche quello di custodia dei minori nell'esercizio delle attività ludiche e ricreative.

Al più, alla società (...), poteva addebitarsi una responsabilità per le eventuali omissioni e carenze nella scelta del soggetto a cui affidare l'organizzazione dei servizi di cui al pacchetto turistico o l'omissione nei controlli circa l'affidabilità.

Tuttavia, nel caso di specie, oltre a non essere stata fornita prova alcuna di tali carenze, la convenuta (...) ha comunque dimostrato di aver sottoposto ad adeguati controlli la società (...), riscontrando la sua adeguatezza rispetto ai servizi resi.

Ancora, nel presente giudizio non vi è alcuna prova, da parte degli attori, dell'acquisto del pacchetto turistico avente ad oggetto il campo estivo, direttamente dalla (...) s.p.a. con i relativi obblighi contrattuali.

Invero, l'unico fatto emerso e non contestato, è che il suddetto pacchetto era stato riacquistato dalla stessa (...) dalla (...) con la dicitura "(...)" per poi essere rivenduto, con integrazione di alcuni servizi, alla società (...) spa che lo avrebbe rivenduto ai propri dipendenti.

E' evidente, dunque, che gli attori non stipulavano alcun rapporto contrattuale diretto con la (...) s.p.a..

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda nei confronti della (...) s.p.a. come proposta dagli odierni attori, va integralmente rigettata.

Il rigetto della domanda nei confronti della convenuta (...) s.p.a. determina, conseguentemente, l'inutilità della pronuncia in ordine alle domande di manleva svolte nei confronti sia della (...) sia della (...) spa.

3. Può ora analizzarsi il profilo di responsabilità di (...) in ordine ai fatti evidenziati dagli attori.

Come già ampiamente esposto, gli attori sostengono la sussistenza di una responsabilità della società (...) per l'omessa vigilanza, sorveglianza e custodia dei minori all'interno del campo estivo ove si trovavano che ha determinato i gravi danni al minore (...) determinato da altri minori presenti.

La fonte di responsabilità invocata è quella prevista dall'art. 2048 c.c. che stabilisce che i precettori e coloro che insegnano un'arte o un mestiere sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui erano sotto la loro sorveglianza.

Ai fini della presente norma sono considerati precettori gli insegnanti di scuole pubbliche e private (Cass. 2342/1977; Cass. 263/1970; (...) Milano 7.3.1980; (...) Milano 22.3.1974), gli istruttori sportivi (Cass. 2027/1984; T. Milano 3.6.1985), gli organizzatori di una settimana bianca (Cass. 482/2003); gli assistenti di colonie per le vacanze dei minori (Cass. pen. 27.6.1989); gli addetti alla vigilanza dei minori negli istituti di osservazione dei centri di rieducazione per i minorenni (Cass. 3933/1968); i maestri in servizio presso un patronato scolastico (Cass. 826/1981).

Secondo la Suprema Corte (cfr. sent. 3081/2015) costituisce onere di chi agisce per ottenere il risarcimento la prova che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori.

La prova liberatoria dei precettori e dei maestri d'arte ha ad oggetto il dovere di vigilanza. Il periodo di vigilanza non si limita a quello durante il quale si svolgono le lezioni, ma si estende anche alla ricreazione, alle gite scolastiche, alle ore di svago trascorse nei locali scolastici o di pertinenza della scuola. Il dovere di vigilare varia con l'età: è più rigoroso per gli insegnanti di scuola elementare, si attenua nelle scuole superiori. Il precettore si libera da responsabilità, soltanto se riesce a dimostrare che era presente e che non ha potuto materialmente impedire l'evento, dato il suo carattere imprevedibile, repentino ed improvviso.

In giurisprudenza si è affermato che la prova liberatoria per il precettore non può dirsi raggiunta in base alla sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma richiede anche la dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo ((...) 2413/2014; (...) 9542/2009; (...) 2657/2003; (...) 5668/2001; (...) 2027/1984; (...) Roma, 16.4.2012; T. Genova 21.10.2016; T. Bologna, 17.5.2012). La prova liberatoria può consistere nella dimostrazione di aver esercitato la sorveglianza con una diligenza diretta ad impedire il fatto, essendo necessario un grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere (C. 318/1990).

Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che nessuna condotta può addebitarsi alla (...) per l'evento accaduto al minore.

Come ampiamente esposto, il suddetto giudizio ha ad oggetto la responsabilità e il conseguente risarcimento dei danni subito dal minore (...) a seguito delle condotte offensive poste in essere da altri minori mentre erano all'interno del campo estivo in ... e, dunque, sotto la vigilanza e la custodia degli operatori della (...).

Tuttavia, dall'istruttoria espletata, non è emersa alcuna omissione nel dovere di sorveglianza e vigilanza addebitabile alla (...).

La società, infatti, ha adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno o il pericolo posto che è emerso non solo che l'atto presuntivamente lesivo è stato posto in essere all'interno della camera dove erano alloggiati i minori, ma soprattutto che era prevista un'attività di sorveglianza non solo durante il giorno, ma anche nell'orario notturno al piano dove alloggiavano i ragazzi.

Inoltre, era stata prevista la presenza h24, non solo di personale medico e infermieristico, ma anche di uno psicologo volto a sorvegliare il benessere psicologico dei minori.

Le testimonianze rese, in particolare dagli ex dipendenti della (...), hanno confermato la presenza di adeguati sistemi di sorveglianza dei minori durante sia le ore diurne che notturne, nonché anche di episodi di repressione delle condotte elusive delle ordinarie regole di convivenza.

Del resto, dalla testimonianza di (...), presente al momento di alcuni dei fatti accaduti al (...), si evince chiaramente che le condotte poste in essere dagli altri ragazzi presenti accadevano sempre quando i ragazzi si trovavano in stanza nell'orario di riposo sia diurno che notturno e lontano, dunque, dalla stretta sorveglianza degli addetti della (...).

Non è stato dimostrato, inoltre, che l'evento non si sarebbe determinato se la sorveglianza e la vigilanza fossero state adeguate.

Anzi, non è emerso che il minore abbia allertato insegnanti, allenatori o altro personale preposto dei fatti a lui accaduti né che vi fosse stato un episodio in cui gli addetti abbiano omesso l'adozione di misure repressive del comportamento dei minori presenti.

Invero, dall'istruttoria espletata è emerso che, una volta appresi i fatti, i minori colpevoli dei comportamenti dannosi posti in essere nei confronti del (...), sono stati immediatamente allontanati dalla scuola/campo estivo e che al minore è stato offerto sostegno psicologico sino al termine del periodo di villeggiatura.

In conclusione, si ritiene che non possa configurarsi alcuna responsabilità in capo alla (...) s.r.l. con conseguente rigetto della domanda svolta nei suoi confronti.

4. Può essere analizzata ora la responsabilità per i danni presuntivamente subiti dal minore (...), dei genitori di (...) e (...) quali autori delle condotte poste in essere.

Anche in questo caso, stante la capacità di intendere e volere dei minori, la responsabilità invocata è quella dell'art. 2048 c.c. secondo cui il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore non emancipato con loro convivente.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. 4.10.1979, n. 5122; 10.4.1970, n. 1008), "se il minore è incapace di intendere e di volere, i genitori, con i quali coabita, sono responsabili del fatto dannoso da lui commesso a norma dell'art. 2047 c.c., quali persone tenute alla sorveglianza, mentre se il minore è capace di intendere e di volere, i genitori rispondono a norma dell'art. 2048 c.c., non solo quali sorveglianti, ma anche come educatori" (Cass. civ. n. 5485/1997). In questa diversa ipotesi, quindi, i presupposti della responsabilità del genitore sono l'illecito del minore, la coabitazione di questi, il non averne impedito il fatto illecito.

Sotto quest'ultimo aspetto, la dottrina maggioritaria ha precisato che si tratta di un'altra ipotesi di responsabilità presunta, sotto il duplice profilo della culpa in vigilando e di quella in educando del genitore.

Pertanto, essa non è esclusa da un'assenza temporanea del minore dalla residenza familiare, anche se prolungata, e quand'anche dovuta a motivi di svago, di studio o di lavoro (in giurisprudenza: Cass. civ. n. 7050/2008)

Se il figlio coabitante compie un illecito in occasione di una gita scolastica, di un soggiorno di studio, di una vacanza presso o con amici e parenti ed altri simili, ed anche se questi sia stato affidato all'altrui vigilanza, quindi, il genitore ne risponderà egualmente ex art. 2048, proprio perché la responsabilità prevista dalla norma è fondata non già solo sull'obbligo di vigilanza, ma pure sul dovere di educare del minore.

Quanto alla prova liberatoria richiesta ai genitori, questa è quella stessa prevista dall'art. 2047 c.c., consistendo nella dimostrazione "di non aver potuto impedire il fatto" illecito del minore.

Ma il suo contenuto è stato ben diversamente definito da una risalente tradizione giurisprudenziale che non lo limita alla prova di aver diligentemente vigilato sul minore, ma lo estende alla "prova positiva di aver impartito al figlio una adeguata ed efficiente educazione, in relazione al fatto illecito specifico, atta ad escludere la "culpa in educando" (Cass. civ. n. 9556/2009).

Ai fini della prova liberatoria anzidetta, i due profili di responsabilità genitoriale succitati sono strettamente interconnessi, poiché la prova di aver correttamente educato il proprio figliolo, anche con riguardo alle sue relazioni sociali extrafamiliari, esonera il genitore dall'esercizio di una vigilanza continua ed assidua su di lui.

Invero: "Non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio quando, per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi" (Cass. civ. n. 3088/1997).

Ai genitori, dunque, si chiede di aver esercitato un'"adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari" (Cass. civ. n. 3963/2014), con riguardo alle regole di comportamento "vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare" (Cass. civ. n. 26200/2011).

L'educazione dev'essere "personalizzata ed efficace" e, come pure la vigilanza, può ritenersi "adeguata" solo se impartita "in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore" (Cass. civ. n. 26200/2011), in modo da rispondere efficacemente alle necessità educative del singolo, assunto questo tanto più attuale alla luce della formulazione dell'art. 312 bis c.c. introdotto dalla L. n. 219 del 2012.

Orbene, nel caso di specie, gli attori invocano proprio una responsabilità dei genitori dei due minori (...) e (...), per omessa vigilanza ed educazione.

Dal canto loro, tuttavia, i convenuti (...)-(...) e ..., non hanno assolutamente dimostrato di aver impartito adeguata educazione ai minori al fine di prevenire il compimento, da parte dei suddetti figli, di atti lesivi dell'altrui integrità psico-fisica come accaduto nel caso di specie.

Invero, nelle difese dei convenuti menzionati, nulla si riferisce in concreto circa l'educazione dei due minori e anzi gli stessi attribuiscono l'esclusiva responsabilità alle società (...) e (...) che avevano in cura i minori per un limitato periodo di tempo (una settimana).

Ragion per cui, stante la mancanza della prova liberatoria, possono verificarsi la sussistenza degli altri presupposti necessari per l'accoglimento di una domanda di risarcimento dei danni.

Invero, il danneggiato che agisce contro i genitori sul fondamento dell'art. 2048 c.c. è onerato solo della prova dell'illecito del minore, del danno subito e del relativo nesso di causa (Corte appello Lecce, sez. I, 09/04/2018, n. 393, in Guida al diritto 2018, 31, 30).

In ordine alla sussistenza dell'illecito del minore, non vi sono dubbi, sulla base dell'istruttoria espletata, sulla condotta ascrivibile ai due minori (...) e (...) ai danni di (...).

Le condotte, infatti, risultano provate non solo dalle testimonianze degli addetti al campo estivo i quali hanno visionato i video che ritraevano il minore (...), ma soprattutto dalle dichiarazioni degli altri soggetti presenti all'interno del campo estivo.

Il teste (...), sentito all'udienza del 9.9.2020 alla presenza del genitore essendo minore all'epoca, conferma che il minore (...) è stato vittima di vessazioni e aggressioni nel periodo in cui si trovava presso il campo estivo (...) nel luglio 2017.

Invero, il ragazzo riferisce che (...) era sempre preso di mira dagli altri occupanti la stanza ove erano alloggiati (di cui faceva parte lui stesso) e in particolare da (...) e (...) i quali gli davano degli schiaffi, gli nascondevano le scarpe, gli dicevano frasi offensive e denigratorie, lo facevano ballare umiliandolo, lo riprendevano nell'ambito delle suddette condotte e distribuivano il video su una chat di gruppo al fine di deriderlo.

Al pari anche (...), sempre presente all'interno del campus estivo in quei momenti, riferisce di aver visto i video che ritraevano le condotte a carico del (...) e che le stesse gli venivano raccontate dallo stesso (...).

Stante la prova del fatto illecito, occorre verificare la sussistenza del danno e del nesso di causalità.

A tale scopo, può essere utilizzato l'elaborato peritale della dott.ssa (...) del 18.6.2021.

Secondo la consulente, in merito al quesito circa la sussistenza di un nesso di causalità tra le lesioni subite e certificate dagli attori con l'evento risultante dagli atti, ha affermato che: "in considerazione dell'anamnesi del ragazzo riportata dai genitori e dell'esame clinico effettuato si ritiene che il ragazzo abbia un lieve ritardo dello sviluppo, rispetto all'età anagrafica, preesistente ai fatti. Il ragazzo ha una personalità passiva e sottomessa, è insicuro ed incapace di reagire dimostrando scarsa capacità di affermarsi nel gruppo dei pari. In considerazione dei disturbi del sonno riferiti della durata di circa tre mesi è verosimile ipotizzare che il ragazzo abbia sviluppato successivamente ai fatti un disturbo posttraumatico da stress acuto risolto senza postumi quindi a carattere temporaneo. Allo stato attuale non si rilevano sintomi psicopatologici clinicamente significativi e non si evidenzia nesso di causalità fra i fatti e l'attuale condizione del ragazzo" (cfr. pag. 5-6 relazione peritale).

Inoltre, rispetto alla sussistenza di danni permanenti, di un danno biologico o di peggioramenti rispetto alla situazione persistente, sempre in correlazione con l'evento, il CTU ha espressamente escluso la sussistenza di peggioramenti rispetto alla situazione persistente, nonché la presenza di postumi di natura soggettiva o elementi riconducibili a danno biologico permanente (cfr. pag. 6 relazione peritale).

In esito alle osservazioni delle parti e alla richiesta di chiarimenti disposta dal precedente istruttore la consulente ha parzialmente modificato le sue conclusioni ritenendo che: "si può affermare che non sussistono postumi permanenti di natura soggettiva e non obiettivabili. Si può ipotizzare, tuttavia, che il ragazzo possa aver presentato una reazione post-traumatica di tipo acuto che non ha comportato l'evolversi in un quadro psichiatrico cronico e stabile. Riguardo al 4 quesito, alla luce della documentazione prodotta e di quanto su esposto, si può ipotizzare la comparsa di un'invalidità temporanea del 25% nei primi trenta giorni (agosto 2017) e del 10% negli altri 2 mesi (settembre e ottobre 2017). Non si rilevano elementi riconducibili a danno biologico permanente oltre tale termine." (cfr. pag. 8 relazione del 26.2.2022).

Sul punto, occorre evidenziare che non vi sono giusti motivi per procedere al rinnovo della CTU o alla sostituzione del consulente come avanzata da parte attrice.

La giurisprudenza di legittimità afferma che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive od integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice; l'esercizio di tale potere, non è sindacabile

in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. 14789/2020).

Ai sensi dell'art. 196 la rinnovazione della CTU, con sostituzione del consulente, deve essere giustificata dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del medesimo, dell'incarico conferitogli. (T. Vicenza, 18.6.2010).

L'istanza di rinnovo, in altre parole, non può basarsi unicamente sulla sussistenza di palesi divergenze tra i contenuti dell'elaborato peritale del CTU e quelli dell'elaborato del CTP tanto più se, come nel caso di specie, è stato offerto ampio spazio, alla parte interessata, per il deposito di osservazioni, è stato disposto, su istanza di quest'ultima, un supplemento di CTU per rispondere per iscritto ai rilievi critici sollevati.

Orbene, dall'analisi complessiva dell'elaborato peritale non si ravvisano affatto le carenze scientifiche e logiche evidenziate da parte attrice in ordine alle conclusioni del CTU il quale ha puntualmente evidenziato sia l'accertamento effettuato sia le evidenze scientifiche su cui tale accertamento è stato fatto.

Inoltre, proprio in relazione alle osservazioni delle parti, il CTU ha modificato la propria risposta al quesito e ha dimostrato di aver saputo meglio argomentare in ordine ai suoi accertamenti proprio in considerazione delle controdeduzioni dei CTP.

Pertanto, in merito alla sussistenza del danno e alla quantificazione dello stesso può farsi riferimento alle conclusioni di cui alla consulenza tecnica espletata e al supplemento che il giudicante condivide e fa propri per l'accuratezza e l'eshaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.

Ciò posto, sulla entità dei danni patiti da (...) al momento dei fatti, la consulenza medico legale ha accertato innanzitutto che, a causa dell'evento dannoso sopra descritto, il (...) non ha riportato una ITA, mentre ha riportato una ITP di giorni 30 al 25%, giorni 60 al 10%, mentre non riscontrava alcun danno permanente.

Con riferimento alla concreta determinazione dei suddetti danni, ritiene questo Tribunale di applicare i criteri di liquidazione stabiliti nel D.M. 22 luglio 2019 per il danno biologico di lieve entità (al di sotto della percentuale del 9 %).

Sulla scorta di quanto premesso, il risarcimento, nel caso di specie, è astrattamente quantificato in un importo pari a complessivi Euro 685,67 per il danno da invalidità temporanea.

Nel caso di specie, inoltre, considerato il dolore fisico patito e l'allontanamento temporaneo dalle normali abitudini di vita, può essere riconosciuto il danno "morale-esistenziale" (personalizzazione) nella percentuale stabilita dalle citate disposizioni legislative per una percentuale del 33,33% per un totale complessivo di Euro 228,53.

Possono poi riconoscersi le spese mediche sostenute per Euro 250,00, documentate in atti, mentre non possono essere riconosciute le spese mediche future perché non presenti.

In definitiva, la somma totale per il risarcimento del danno patrimoniale e non subito da (...) ammonta ad Euro 1.164,20 oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Invero, ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi.

Non sussiste quindi alcuna incompatibilità fra valutazione all'attualità del danno biologico e il riconoscimento degli interessi compensativi, che sono volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente diritto abbia subito per la ritardata percezione del suo credito (v. Cass. n. 10251 del 2002).

In conclusione per tutte le ragioni esposte il Tribunale in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna, in solido tra loro, (...), (...), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di (...), nonché (...) e (...), genitori di (...), al risarcimento dei danni patiti da (...) come sopra indicati e come meglio precisato nel dispositivo.

Rigetta nel resto la domanda attrice nei confronti di (...) s.p.a. e (...) s.r.l.

Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra attori e convenute (...) s.p.a. e (...) s.r.l. nonché nei rapporti tra attori e restanti convenuti, e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di legge.

Le spese di lite nei rapporti tra la convenuta (...) e la terza chiamata possono essere compensati stante la sussistenza del rapporto contrattuale e l'accoglimento delle difese della parte chiamante.

Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, possono essere poste interamente a carico dei convenuti (...), (...), (...) e (...) stante l'accoglimento della domanda attrice nei loro confronti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta integralmente la domanda proposta da (...) e (...) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di (...), nei confronti di (...) s.p.a. e (...) s.r.l. per i motivi su esposti;
- accerta e dichiara la responsabilità dei minori (...) e (...) per l'illecito perpetrato ai danni di (...) e, ex art. 2048 c.c. accerta la responsabilità di (...) e (...) quali genitori di (...) nonché (...) e (...) quali genitori di (...) per omessa vigilanza dei figli;
- per l'effetto del punto precedente, condanna, in solido tra loro, (...) e (...) quali genitori di (...) nonché (...) e (...) quali genitori di (...) al risarcimento dei danni patiti da (...) e al pagamento degli stessi per complessivi Euro 1.164,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data dell'infortunio alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre ai soli interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di (...) e (...) quali genitori di (...);
- Condanna, in solido tra loro, (...) e (...) quali genitori di (...) nonché (...) e (...) quali genitori di (...) al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario che liquida in Euro 5.077 per compensi (scaglione sino a Euro 26.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie) oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge;
- Condanna (...) e (...), nella spiegata qualità, al pagamento delle spese di lite in favore di (...) s.p.a. e (...) s.r.l. che liquida in Euro 2.540 ciascuno per compensi (scaglione sino a Euro 26.000, fasi

studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante comunque la sussistenza del fatto illecito) oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge, nonché al pagamento del contributo unificato e le spese di CTP documentate in favore di (...) s.p.a. ;

- Compensa le spese di lite tra (...) s.p.a. e il terzo (...) s.p.a.;

- Pone definitivamente a carico di (...) e (...) quali genitori di (...) nonché (...) e (...) quali genitori di (...), in solido tra loro, le spese di CTU liquidate come da separato decreto e la condanna alla restituzione di quanto eventualmente versato da altre parti in favore del CTU a titolo di acconto.

Così deciso in Sulmona il 23 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2023.